

N. TAR	2013 – 008
N. PROTOCOLLO	24464 DEL 22.2.2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49 del 22.2.2013 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n.157/2013 che istituisce, a decorrere dal 23 febbraio 2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo, denominato «etanolo combustibile», ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l'alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante, originario degli Stati Uniti d'America e attualmente classificabile ai codici TARIC 2207 10 00 12, 2207 20 00 12, 2208 90 99 12, 2710 12 21 11, 2710 12 25 92, 2710 12 31 11, 2710 12 41 11, 2710 12 45 11, 2710 12 49 11, 2710 12 51 11, 2710 12 59 11, 2710 12 70 11, 2710 12 90 11, 3814 00 10 11, 3814 00 90 71, 3820 00 00 11 e 3824 90 97 67.

Relativamente al prodotto sopra descritto, si evidenzia che

- l'aliquota del dazio antidumping definitivo è di 62,3 EUR per tonnellata netta ed è applicabile in proporzione al tenore totale, in peso, di alcool etilico puro ottenuto a partire da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) nel prodotto (tenore di bioetanolo);
- sono esonerati dal dazio antidumping definitivo quei prodotti che non sono destinati ad essere utilizzati come carburanti; l'esonero è subordinato alle condizioni di cui alle disposizioni dell'Unione europea in materia al fine del controllo doganale della destinazione di queste merci (cfr. gli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione).

Per ulteriori informazioni circa le modalità di applicazione si rimanda alla lettura del reg.to (UE) n. 157/2013 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio  
f.to Dott.ssa Paola Paliano

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"

